

Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (p.s.a.)

(allegato n. 1 alla D.D. n. 1442 del 22 dicembre 2011 "Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*". Istruzioni operative sulle misure di profilassi, disposizioni per i nuovi impianti, delimitazione del territorio, sanzioni.", pubblicata sul B.U.R. n. 52 del 29 dicembre 2011)

Misure obbligatorie

1. I conduttori di actinidieti, qualora individuino sulla pianta i cancri causati dalla batteriosi, sono obbligati ad effettuare, a seconda della gravità dei sintomi, l'asportazione delle parti colpite oppure l'estirpazione dell'intera pianta.
2. Il materiale risultante dagli interventi cesori o dall'estirpazione deve essere distrutto mediante incenerimento, interrimento profondo *in loco*, fatte salve diverse modalità prescritte dal Settore Fitosanitario.
3. Gli operatori devono proteggere i tagli prodotti sulle piante con gli interventi di rimonda.
4. Le singole piante da produzione estirpate non devono essere rimpiazzate.
5. Le superfici estirpate a causa della presenza della batteriosi non possono essere reimpiantate con actinidia per le due stagioni vegetative successive.
6. I frutteti devono essere mantenuti privi di cancri mediante controlli periodici ed eventuali rimonde: gli interventi previsti al punto 1, effettuati per eliminare parti vegetali molto contaminate, devono essere ripetuti durante l'intera stagione vegetativa al fine di ridurre e contenere l'inoculo.
7. Negli actinidieti in cui la percentuale di piante che presentano sul fusto cancri causati dalla batteriosi è minore del 30%, le piante che presentano i sintomi devono essere rimondate o estirpate; gli actinidieti in cui la percentuale di piante che presentano sul fusto cancri causati dal batterio è superiore al 30% devono essere estirpati totalmente.
8. I conduttori sono tenuti ad eseguire i trattamenti previsti nelle linee guida permanenti elaborate dal Settore Fitosanitario regionale in collaborazione con il CReSO, scaricabili all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/avversita/org_allerta.htm e distribuite dai centri di assistenza tecnica in formato cartaceo.
9. Nel caso di utilizzo di polline di produzione propria, questo dovrà essere esclusivamente prelevato da piante sane.

- Sono tenuti all'attuazione delle misure obbligatorie su tutto il territorio piemontese i conduttori di actinidieti a titolo professionale ed i soggetti privati che svolgono l'attività a livello hobbistico.
- Il Settore Fitosanitario, in seguito ad accertamento di frutteti colpiti dalla batteriosi in cui non vengano eseguite le misure obbligatorie sopra elencate, ne ingiunge l'attuazione indicando i tempi per l'esecuzione.
- Le misure obbligatorie devono essere attuate tempestivamente e comunque non oltre i 30 giorni dall'ingiunzione.